

DISCIPLINARE DI GARA APPALTO INTEGRATO

**per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
Riqualificazione area vasche della piscina di Prabi**

Sommario

1.	PREMESSE.....	4
2.	PRESENTAZIONE OFFERTA.....	4
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
3.1.	Documenti di gara.....	5
3.2.	Chiarimenti.....	6
3.3.	Comunicazioni	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	7
5.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	10
5.1.	Durata	10
5.2.	Opzioni.....	10
5.3.	Condizioni particolari	10
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
7.	REQUISITI GENERALI.....	12
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
8.1.	Requisiti di idoneità.....	12
8.2.	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
a)	Requisiti per i lavori	13
b)	Requisiti dei progettisti.....	13
8.3.	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	15
8.4.	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	16
9.	AVVALIMENTO	17
10.	SUBAPPALTO	18
10.1.	Subappalto di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.	18
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	18
12.	SOPRALLUOGO	21
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "1" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
16.1.	Domanda di partecipazione	23
16.2.	Dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio.....	23
16.3.	Documento di gara unico europeo	26
16.4.	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	29
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA "2" – OFFERTA TECNICA	29

18.	CONTENUTO DELLA BUSTA “3” – OFFERTA ECONOMICA.....	29
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
19.1.	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	30
19.2.	Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	31
19.3.	Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	32
19.4.	Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi.....	32
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	33
22.	APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
24.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

RIQUALIFICAZIONE AREA VASCHE DELLA PISCINA DI PRABI

APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE AREA VASCHE DELLA PISCINA DI PRABI.

1. PREMESSE

Con deliberazione del 28 giugno 2022 del CdA, A.M.S.A. srl unipersonale (di seguito A.M.S.A) ha determinato di affidare l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti la riqualificazione area vasche della piscina di Prabi.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) ed in relazione ai parametri di valutazione specificati al paragrafo 17 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento dell'appalto integrato è **ARCO (TN)**.

Codice CIG – 93032851A7

Codice CUP - D59J21020840005

CPV principale (lavori): 45242100-6 - Lavori di costruzione di impianti per sport acquatici

CPV supplementare (Progettazione): 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

La validazione del progetto definitivo è stata effettuata in data 28/06/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Renato Miorelli, Vice Presidente di A.M.S.A. Azienda Municipale Sviluppo Arco srl,
Telefono: - 0464-516830 – email: vp@amsaarco.it

Punti di contatto: A.M.S.A., Telefono: 0464-516830, email: info@amsaarco.it

2. PRESENTAZIONE OFFERTA

PREMESSO che:

- a) la gara si svolgerà mediante procedura ad INVITO con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- b) l'A.M.S.A. - Azienda Municipale Sviluppo Arco srl non si avvale per questa gara del Sistema Informativo per le procedure telematiche di affidamento. **L'offerta dovrà pertanto pervenire esclusivamente con le seguenti modalità entro il termine perentorio previsto nella lettera di invito**

tutti i documenti e gli elaborati dovranno essere forniti sia in forma cartacea timbrati e firmati, sia in formato PDF firmati digitalmente in forma visibile utilizzando la modalità PAdES

tutti i documenti e gli elaborati firmati digitalmente dovranno essere caricati su supporti digitali (chiavette USB)

la documentazione cartacea e le chiavette USB dovranno essere inserite in tre distinti plichi chiusi e sigillati riportanti le seguenti diciture:

- APPALTO INTEGRATO - per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione area vasche della piscina di Prabi – **Busta 1 - DOCUMENTI DI GARA**

- APPALTO INTEGRATO - per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione area vasche della piscina di Prabi – **Busta 2 - OFFERTA TECNICA**
- APPALTO INTEGRATO - per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione area vasche della piscina di Prabi – **Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA**

i tre plichi chiusi e sigillati dovranno essere posti all'interno di un ulteriore plico chiuso e sigillato da inviare al seguente indirizzo: **A.M.S.A. – Azienda Municipale Sviluppo Arco srl V.le Magnolie, 9 - 38062 - Arco (TN)** entro e non oltre il termine di scadenza indicato nella lettera di invito. All'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: **APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE AREA VASCHE DELLA PISCINA DI PRABI. - OFFERTA**

contestualmente alla consegna del suddetto plico contenente le tre buste, dovrà essere consegnato un **CAMPIONE**, delle dimensioni indicate nel relativo **allegato. 6 CAMPIONE** dovrà essere chiuso e sigillato. All'interno del plico dovranno essere inseriti inoltre i due campioni di lamiera, le schede tecniche e le descrizioni richieste. All'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: **APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE AREA VASCHE DELLA PISCINA DI PRABI. - CAMPIONE**

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e presentazione delle offerte.

La lettera di invito, il disciplinare di gara e relativi allegati saranno trasmessi ai concorrenti tramite PEC.

La documentazione integrale di gara sarà consultabile in originale presso la sede A.M.S.A. – Azienda Municipale Sviluppo Arco srl V.le Magnolie, 9 - 38062 - Arco (TN)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice nonché le imprese dei paesi appartenenti all'Unione Europea, così come previsto dall'art. 45, comma 1 e dall'art. 46, comma 1, del già menzionato Codice come delineato al paragrafo 4.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito
- Disciplinare di gara;
- All. 1a - Domanda di partecipazione per LAVORI;
- All. 1b - Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE per LAVORI;
- All. 1c - Domanda di partecipazione per PROGETTISTI;
- All. 1d - Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE per PROGETTISTI;
- All. 2 - DGUE (Documento di gara unico europeo);
- All. 3A - Modello offerta tecnica;
- All. 3B - Modello offerta economica;
- All. 4 – Dichiarazione Manutenzione full risk
- All. 5 – Criteri di valutazione tecnica;
- All. 6 – Campione
- All. 7 – Schema di contratto

- All. 8 – Elenco elaborati prog. definitivo
- Progetto definitivo

Il Progetto definitivo approvato con deliberazione del C.d.A. di A.M.S.A. Srl del 28/06/2022 si compone dei seguenti elaborati:

VEDI allegato 8 - Elenco elaborati prog. definitivo

L'appalto in oggetto non è un *appalto verde*, in quanto l'opera non rientra tra quelle oggetto del D.lgs. 50/2016.

3.2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC a l'A.M.S.A. - Azienda Municipale Sviluppo Arco srl - V.le Magnolie, 9 - 38062 - Arco (TN), indirizzo **PEC amsa@pec.arcoturistica.com**, riportando nell'oggetto il numero di riferimento della presente gara, indicato nella lettera di invito **almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti **verranno inviate tramite PEC** a tutti i concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente la propria casella PEC.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, inviate tramite PEC** a tutti i concorrenti in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **l'indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, la Stazione Appaltante comunica ai non aggiudicatari l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione, ”.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti la Riqualificazione area vasche della piscina di Prabi

L'appalto in oggetto verrà affidato unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scale, ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati, mentre la suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee.

L'importo complessivo della gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA e cassa previdenziale esclusi, ammonta a **5.328.038,59 €** così ripartito:

- € **5.197.117,36**, (IVA esclusa) per lavori a misura, **soggetti a ribasso**;
- € **103.152,53** (spese e sconto del 20% comprese, IVA e Cassa esclusi) per la prestazione relativa alla progettazione esecutiva **non soggetti a ribasso**;
- € **27.768,70**, per oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso**.

L'importo su cui formulare il ribasso è il seguente: € **5.197.117,36**.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni (cfr. art. 4 dello schema di contratto):

Categorie SOA Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori (€)	Importo sicurezza (€)	Totale lavori e sicurezza (€)	%	Prevalente (P) o Scorporabile (S)
OS 18-A	SI	1.808.270,74	9.661,76	1.817.932,51	34,794	P
OG 1	SI	1.088.171,36	5.814,20	1.093.985,57	20,938	S
OG 11	SI	1.418.358,78	7.578,43	1.425.937,21	27,291	S
OS 3	SI	214.432,13	1.145,73	215.577,86	4,126	S
OS 28	SI	375.360,52	2.005,59	377.366,11	7,222	S
OS 30	SI	292.523,82	1.562,98	294.086,80	5,629	S
TOTALI	/	5.197.117,36	27.768,70	5.224.886,06	100,00	/

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Categoria prevalente

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità al relativo allegato A, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di **OS18-A - Componenti strutturali in acciaio** per un importo di euro **1.808.270,74- Classifica IV ^**, ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

Tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare nella categoria prevalente, e' richiesto di **eseguire a cura dell'aggiudicatario**, almeno il **50% della categoria stessa (OS18-A)**, pari quindi ad un importo di almeno € **904.135,37**.

Categorie scorporabili

Sono previste le seguenti categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:

categoria **OG 1 “Edifici civili e industriali”** – Importo **euro 1.115.940,065** (1.088.171,36+27.768,70) – **Classifica III bis ^.**

categoria **OG 11 “Impianti tecnologici”** – Importo **euro 1.418.358,78** – **Classifica III bis ^.**

categoria **OS 3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie”** – Importo **euro 214.432,13** – **Classifica I ^.**

categoria **OS 28 “Impianti termici e di condizionamento”** – Importo **euro 375.360,52** – **Classifica II ^.**

categoria **OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”** – Importo **euro 292.523,82** – **Classifica II ^.**

Per le lavorazioni appartenenti a tali categorie, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell’articolo 2 del D.M. 248/2016, è obbligatoria la qualificazione in proprio, diversamente, può essere dichiarato il subappalto nei limiti del 100% della medesima ad impresa in possesso della relativa qualificazione, oppure deve essere dichiarata la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione per l’opera scorporabile. **Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avalimento.**

In caso di subappalto il concorrente ha l’obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l’importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l’importo della citata categoria comunque non posseduta.

Per le lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui al **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37** (ex Legge 46/90), l’appaltatore dovrà dimostrare di possedere l’**abilitazione ai sensi del citato D.M.**

Progettazione

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni è stato utilizzato, quale riferimento indicativo ai fini dell’individuazione dell’importo di affidamento, il D.M. Giustizia 17/6/2016, come da allegato documento Calcolo compensi professionali a base di gara.

Quadro economico				
Categorie opere	ID opere	V	P	G
EDILIZIA	E.12	€ 2.535.581,12	5,74390453	1,15
IMPIANTI SANITARI	IA.01	€ 1.448.866,77	6,4323267	0,75
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	IA.03	€ 461.836,30	8,42256509	1,15
IMPIANTI ELETTRICI	IA.02	€ 402.264,91	8,73053461	0,85
STRUTTURE	S.03	€ 327.226,28	9,22387311	0,95
STRUTTURE	S.04	€ 49.110,68	16,29014199	0,9
	somma	€ 5.224.886,06		
	spese	22,359 %		

V: costo singole opere - P: parametro base singole opere - G: grado di complessità

Categorie opere	ID opere	Prestazioni affidate Q	Sommatoria prestazioni affidate Σ Qi	Compensi al netto delle spese CP (V x G x P x Σ Qi)	Spese S (CP x K)	CP + S
PROGETTISTA GENERALE						€ 12.768,58
	E.12	QbIII.06,	0.03	€ 5,024,63	€ 1,123,48	€ 6.148,11
	IA.01	QbIII.06	0.03	€ 2.096,91	€ 468,86	€ 2.565,76

	IA.02	QbIII.06	0,03	€ 895,56	€ 200,24	€ 1.095,80
	IA.03	QbIII.06,	0,03	€ 1.342,00	€ 300,06	€ 1.642,06
	S.03	QbIII.06,	0,03	€ 860,21	€ 192,34	€ 1.052,55
	S.04	QbIII.06,	0,03	€ 212,01	€ 48,30	€ 264,30
EDILIZIA						€ 53.283,58
	E.12	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05,	0,26	€ 43.546,77	€ 9.736,82	€ 53.283,58
IMPIANTI SANITARI						€ 23.947,12
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05,	0,28	€ 19.571,13	€ 4.376,00	€ 23.947,12
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 10.227,45
	IA.02	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05,	0,28	€ 8.358,53	€ 1.868,92	€ 10.227,45
IMPIANTI ELETTRICI						€ 15.325,89
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05,	0,28	€ 12.525,31	€ 2.800,59	€ 15.325,89
STATICA						€ 13.388,03
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.05 ,	0,305	€ 8.745,51	€ 1.955,45	€ 10.700,95
	S.04	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.05 ,	0,305	€ 2.196,05	€ 491,03	€ 2.687,08
b. III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						€ 128.940,67
Sconto applicato 20%						€ 25.788,13
TOTALE COMPLESSIVO						€ 103.152,53

Prestazioni tecniche affidate – legenda

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

La prestazione principale è quella relativa a E12. È richiesta la progettazione integrale e coordinata e l'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei progettisti che svolgeranno l'incarico di progettazione sottoscrivendo i relativi elaborati, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

In caso di progettista plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche dovrà appartenere allo staff tecnico del soggetto individuato quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

La disciplina dei pagamenti in acconto è contenuta nello schema di contratto e, in particolare, nell'art. 3 per il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1. Durata

La durata dell'appalto è così stabilita, oltre alla riduzione dei tempi offerta in sede di gara:

- per la progettazione esecutiva: massimo **giorni 30** (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento dell'ordine del RUP;
- per l'esecuzione dei lavori: massimo **giorni 195** (centonovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (cfr. art. 4 dello schema di contratto).

5.2. Opzioni

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori inerenti **la Riqualificazione area vasche della piscina di Prabi**, per un importo stimato in **€ 103.152,53**, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali stimati in € 4.126,10 (pari al 4%) e IVA.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, stimati in **€ 4.126,10**, è pari ad **€ 5.332.164,69**, al netto di IVA.

5.3. Condizioni particolari

Ogni evento impeditivo alla consegna, realizzazione o completamento dei lavori previsti nell'intervento produrrà conseguenze sulla aggiudicazione e sulle attività dell'Appaltatore.

Qualora dovessero manifestarsi ragioni di pubblico interesse, circostanze speciali o cause di forza maggiore, tra cui sono compresi i provvedimenti emessi dalla competente Autorità nei confronti dell'Amministrazione, nel corso della procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione con consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto o dopo la sua formale sottoscrizione, valgono le seguenti prescrizioni:

- se l'evento impeditivo si manifesterà nel corso della procedura di gara, non si procederà all'affidamento dei lavori, trattandosi di gara la cui natura non obbliga l'Amministrazione nei confronti dei Concorrenti;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi ad avvenuta consegna in via d'urgenza dei lavori, non si procederà alla stipulazione del contratto. In tal caso saranno riconosciuti all'Appaltatore unicamente i compensi per le attività o lavori già eseguiti o predisposti in cantiere, senza diritto a maggiori oneri o indennizzi per attività non espletate;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi dopo la stipulazione del contratto o qualora le sospensioni dei lavori, una o più di una, dovessero raggiungere la durata complessiva di sei mesi, si procederà allo scioglimento del contratto con recesso dell'Amministrazione.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici aggiudicatari ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Il possesso dei requisiti speciali deve essere dichiarato nel DGUE con le modalità sotto riportate.

Il concorrente non si può limitare a compilare la Parte IV, Sezione alfa del documento stesso.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Abilitazione all'esercizio della professione nonché l'iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto personalmente responsabile dell'incarico della predisposizione del progetto esecutivo (art. 1 del **D.M. n. 263/2016**).

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta per l'iscrizione di cui alla lettera a) e/o b), dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) REQUISITI PER I LAVORI: vedi punto 8.2) lett. a)
- b) REQUISITO DEI PROGETTISTI: vedi punto 8.2) lett. b)

a) Requisiti per i lavori

Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento (vedi precedente paragrafo 2), dell'impresa o, in caso di R.T.I., di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che documenti il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste dal precedente paragrafo 2.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte II, sezione A.

Nei casi in cui l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica pari o superiore alla III è obbligatorio il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

Qualora il concorrente sia in possesso di **attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione** dovrà attestare, **a pena di esclusione**, che la propria struttura tecnica possiede **i requisiti stabiliti al successivo punto b), lettere a), b), c) e d)** in relazione alla prestazione di progettazione e dichiarare che nei confronti dei progettisti componenti la propria struttura tecnica non sussistono le cause di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Qualora la struttura tecnica interna non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C.

b) Requisiti dei progettisti

Le imprese di costruzione sprovviste dell'attestazione SOA per progettazione devono, alternativamente:

- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 48 del Codice uno dei soggetti indicati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice, in possesso dei requisiti di progettazione elencati alle successive lett. a), b), c), d) o e);

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice in possesso dei requisiti elencati alle successive lett. a), b), c), d) o e).

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di progettisti associati o indicati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7 del Codice.

I progettisti associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al **D.M. 2.12.2016, n. 263** da attestare mediante la presentazione dell'allegato DGUE e delle dichiarazioni integrative – Allegato 1d.

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate, da ultimo, con delibera n. 417/2019):

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del disciplinare, per un importo minimo pari al doppio dell'importo a base di gara (€ 103.152,53), ovvero **€ 206.305,06**

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione B.

La comprova del requisito è fornita **dall'aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

Categorie opere	ID opere	Importo lavori richiesto ≥
EDILIZIA	E.12	€ 2.535.581,12
IMPIANTI SANITARI	IA.01	€ 1.448.866,77
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	IA.02	€ 461.836,30
IMPIANTI ELETTRICI	IA.03	€ 402.264,91
STRUTTURE	S.03	€ 327.226,28
STRUTTURE	S.04	€ 49.110,68

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C.

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due servizi (c.d. contratti di punta)** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di **0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categorie opere	ID opere		Importo lavori richiesto ≥ (somma dei lavori relativi ai due servizi di punta)
EDILIZIA	E.12	1° SERVIZIO 2° SERVIZIO	€ 1.014.232,45

IMPIANTI SANITARI	IA.01	1° SERVIZIO 2° SERVIZIO	€ 579.546,71
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	IA.03	1° SERVIZIO 2° SERVIZIO	€ 184.734,52
IMPIANTI ELETTRICI	IA.02	1° SERVIZIO 2° SERVIZIO	€ 160.905,96
STRUTTURE	S.03	1° SERVIZIO 2° SERVIZIO	€ 130.890,51
STRUTTURE	S.04	1° SERVIZIO 2° SERVIZIO	€ 19.644,27

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere indicati i committenti, le attività svolte per opere analoghe a quelle del servizio da affidare indicando anche l'anno di riferimento e una breve descrizione delle opere.

Per servizi di ingegneria e architettura svolti nel periodo antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, devono intendersi: i servizi iniziati e ultimati in detto periodo,

i servizi iniziati precedentemente e ultimati in detto periodo, per la quota che rientra nel periodo di riferimento.

8.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la parte di lavori/progettazione eseguita da ciascuna impresa/progettista associato.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente

a) REQUISITI PER I LAVORI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'attestazione SOA** di cui al **punto 8.3 lett. a)** deve essere posseduto da:

(i) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%;

(ii) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

() i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (cfr. art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice medesimo, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

(per i concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016) - Il concorrente deve possedere i prescritti requisiti di ordine speciale, **secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi**, a pena d'esclusione

b) REQUISITI DEI PROGETTISTI

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda), si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 5 devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito di cui al paragrafo **8.1 lett. b)** deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;

- il requisito del fatturato globale di cui al **8.3 b) lettera a)** e i requisiti di natura tecnico-organizzativa di cui al precedente punto **8.3 b) lettera b)**, devono essere posseduti, a pena di esclusione, complessivamente dal R.T.P., detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria;

- i requisiti di natura tecnico-organizzativa di cui alla precedente punto **8.3 b) lettera c)** devono essere posseduti, a pena di esclusione, come segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta devono essere stati svolti da un unico professionista/componente del R.T.P., posto che la frazionabilità è ammessa solo tra classi e non all'interno della stessa classe.

In caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

8.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

a) REQUISITI PER I LAVORI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di idoneità professionale** di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 lett. a)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

b) REQUISITI DEI PROGETTISTI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto **8.1 lett. b)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale **di cui al punto 8.3 lett. b), c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 o 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 8.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 8.3.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 8.2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II, Sezione C, del DGUE e dovrà **allegare**, oltre al proprio, **il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria, le dichiarazioni integrative della stessa ed il contratto di avvalimento**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi del *Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021)*, detto anche "**Semplificazioni Bis**", i **lavori** sono subappaltabili nella misura massima del **100%** dell'importo di contratto dei lavori.

Come già indicato al punto XXX, e' richiesto di **eseguire a cura dell'aggiudicatario**, almeno il **50% della categoria prevalente (OS18-A)**, pari quindi ad un importo di **€ 904.135,37**.

Come previsto nell'Allegato 3A "Modello offerta tecnica – subappalto", l'offerente può offrire un valore percentuale maggiore del minimo richiesto dal presente disciplinare.

Si precisa che le dichiarazioni relative ai lavori o alla parte di opere che si intendono subappaltare, presenti nel Documento di gara unico europeo, Parte II, Sezione D, **andranno necessariamente rese ed integrate nell'allegato 1b al presente Disciplinare**.

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del sopramenzionato DL 77/2021.

Si ricorda che, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per i servizi di progettazione

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

10.1. Subappalto di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Qualora il concorrente intenda affidare in subappalto - **come definito dall'art. 105, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016** - un'attività fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, art.1, comma 53, sarà tenuto ad accertarsi che i subappaltatori indicati siano **iscritti nella c.d. white list** della Prefettura della provincia di appartenenza, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - "Modalità per l'istruzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190", articolo 2 comma 2.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% **dell'importo dei lavori** a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 53.321,65**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari, con versamento presso l'istituto bancario **CASSA RURALE ALTO GARDA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'** indicando allo sportello di cassa di utilizzare la transazione con bonifico, utilizzando il codice **IBAN IT79 D 080 1634 3100 0000 0364 052** intestato a **A.M.S.A. s.r.l.**;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Gli operatori economici **devono, a loro totale cura e spese, prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione della progettazione e dei lavori**, per accertare la loro natura, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l'accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, permessi, eccetera.

Gli operatori economici devono dichiarare di aver adempiuto a tale obbligo nella domanda di partecipazione.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici devono presentare RICEVUTA attestante il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di **euro 200,00** effettuato con le modalità indicate nella Deliberazione ANAC n. 1197 del 18/12/2019 e **secondo le istruzioni operative presenti nel sito dell'Autorità stessa ed in vigore dal 01/01/2021.**

In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante è tenuta a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire, esclusivamente, con le modalità specificate nelle PREMESSE.

I modelli da presentare per la partecipazione alla gara di cui al seguente punto 16.1 saranno trasmessi ai concorrenti tramite PEC.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, i modelli a corredo, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “1” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1. Domanda di partecipazione

La domanda, redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, in relazione alle diverse forme di partecipazione (Allegati 1a e 1c) deve contenere gli estremi di identificazione dell'operatore economico, deve essere firmata digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA.

16.2. Dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio

La dichiarazione, redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, in relazione alle diverse forme di partecipazione (Allegati 1b e 1d) deve contenere gli estremi di identificazione dell'operatore economico, deve essere firmata digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA.

In essa, l'operatore economico:

- a) fornisce le integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante a quanto dichiarato nel DGUE in relazione alle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, indicando i nominativi dei soggetti rilevanti, specificati all'art. 13 del presente Disciplinare;
- b) **nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016:** rende le dichiarazioni che indicano per quali consorziati il consorzio concorre e la parte dei lavori e dei servizi che eseguono. La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici;
- c) **nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti:** rende le dichiarazioni attestanti:
 - 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;
 - 2) la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna Impresa facente parte del costituendo raggruppamento;
 - 3) la percentuale di lavori/servizi da eseguire e, in caso di attività riferite alla prestazione principale, la categoria di lavori da eseguire;
 - 4) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- d) **nel caso di subappalto:** rende le dichiarazioni relative al subappalto qualificatorio e/o esecutorio;
- e) dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e

- sull'esecuzione dei lavori e dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- f) dichiara, essendo presenti nell'appalto in oggetto lavorazioni per la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente **l'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 e s.m.i. (ex Legge 46/90)**:
- il possesso dell'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37, se l'opera verrà eseguita in proprio;
 - di incaricare, in sede di esecuzione, come responsabile di tali attività, un tecnico in possesso della relativa abilitazione;
 - che le mandanti sono in possesso dell'abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37.
- g) dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento, delle caratteristiche di varia natura (geologiche, meteorologiche, ecc.), delle condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali, gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio, od in prossimità di impianti in esercizio; della necessità di disponibilità di cave, discariche, permessi, ecc.;
- h) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:
- degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previste nello schema di contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali;
 - degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e i servizi;
- i) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;
- j) dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle attività, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- k) dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;
- l) dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno dell'azienda agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- m) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori e nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- n) dichiara di possedere l'idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione alle attività da eseguire, come previsto dall'art. 90 comma 9 del T.U. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del

- infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la **Prefettura** _____ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività _____;
- ee) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla attività di progettazione svolta, anche con riferimenti ai propri dipendenti, ai collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
- ovvero,
- ff) di poter dimostrare quanto segue, ai fini della disapplicazione dei già menzionati divieti:
- gg) di essere informato che, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
- a. i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;
 - b. il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità rispetto all'affidamento di che trattasi;
 - c. il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalle procedure di gara;
 - d. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
 - alla commissione di gara;
 - ai partecipanti alla gara;
 - ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90;
 - e. il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
 - f. i diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. 15-22 del regolamento (U.E.) 679/2016.

16.3. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. *Allegato 2 - Modello DGUE*

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- iii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- iv. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B riferita al possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Nelle more dell'adozione da parte dell'ANAC di un atto a carattere generale, preannunciato dal Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017, gli operatori economici sono invitati:

- a. ad indicare nel DGUE, Parte II, Sezione B, il nominativo dei legali rappresentanti, procuratori ad negotia e institori
- b. rendere nel DGUE, Parte III, Sezione A, le dichiarazioni (motivi legati a condanne penali, art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016) riferite a tutti i soggetti in carica o cessati dalla carica nell'anno precedente l'avvio della procedura.

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 e come meglio precisato del già menzionato Comunicato ANAC, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata in capo:

- c. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, *consiglio di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza*

in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; sono ivi compresi i membri dell'organo di vigilanza ex D.Lgs.231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex art.2049 cc. ove nominati.

Come precisato nel citato Comunicato del Presidente ANAC, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata:

- d. nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- e. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- f. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'espressione "socio di maggioranza" di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50% (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013 n. 14).

Nel caso di cessione o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica nell'ultimo anno presso la società cedente, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 210 del 19/12/2012).

Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:

- mediante l'utilizzo del modello DGUE, in cui vanno specificati i nominativi dei legali rappresentanti, procuratori *ad negotia* ed institori (Parte II, Sezione B);
 - mediante gli Allegati 1b e 1d in cui vanno indicati i nominativi dei singoli soggetti.
- g) qualora dal DGUE, Parte III, emergano circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di tali risarcimenti, impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione; tali circostanze verranno valutate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
 - h) nel DGUE, la Parte V non dovrà essere compilata dall'operatore economico concorrente, non essendo applicabile alla presente procedura l'art. 91 del D.Lgs. 50/2016.

16.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **Attestazione SOA**
2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, tale PASSOE dovrà comprendere anche la ragione sociale dell'operatore economico ausiliario. In caso di raggruppamento dovrà comprendere anche la ragione sociale delle mandanti;
3. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

4. **Copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice **che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
5. **Pagamento dell'imposta di bollo:** La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Si precisa che, in caso di raggruppamento, qualora mandataria e mandanti presentino un'unica domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza delle imprese, l'imposta dovrà essere versata un'unica volta. Viceversa, qualora ogni impresa presenti la propria domanda di partecipazione, attraverso distinti documenti sottoscritti separatamente, l'imposta dovrà essere assolta da ciascuna impresa.
6. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore ANAC**

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “2” – OFFERTA TECNICA

La busta “2 – Offerta tecnica”, contiene, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione in conformità agli elementi di valutazione indicati nel paragrafo 19 del presente disciplinare.

- Allegato 3A “Modello offerta tecnica – subappalto”
- Organigramma lavori
- Cronoprogramma
- Allegato 4 – Dichiarazione Manutenzione FULL RISK

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Il campione, da consegnare secondo quanto indicato al punto 2 – *Presentazione offerta*, fa parte integrante dell'offerta tecnica ed è da consegnare a pena di esclusione.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “3” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “3 – Offerta economica”, contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello redatto dalla stazione appaltante (**Allegato 3B - Modello offerta economica**) inviato al concorrente tramite PEC:

- **il ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara relativo ai lavori che ammonta ad euro € 5.197.117,36 (euro cinquemilionicentonovantasettemilacentodiciasette/36)** (IVA, oneri per la sicurezza e Cassa di previdenza esclusi). In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello

indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.
- Sono inammissibili le offerte economiche pari o al rialzo rispetto all'importo a base di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è **aggiudicato** in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

19.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione (**80 PUNTI**) verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito specificati.

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	
ELEMENTI (e SUB ELEMENTI) DI VALUTAZIONE	PESO MASSIMO
1. QUALITA' DEL SISTEMA	55
1.1 - Campione	40
1.2 - Esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OS18A) da parte del concorrente senza subaffidamenti	15
2. – ORGANIGRAMMA	5
3. – CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA	10
4. – SERVIZIO DI MANUTENZIONE - ESTENSIONE FULL RISK	10
TOTALE	80

Per i dettagli sui criteri motivazionali e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara e dei relativi elaborati tecnici facenti parte della Busta 2 "Offerta tecnica" si rinvia all'Allegato 5 – Criteri di valutazione.

19.2. Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica (**POT**) (**Punti 80**) avviene come segue:

- 1) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di **tipo qualitativo e discrezionale (D)** dei quali è composta, elencati al punto 19.1, numeri 1.1, 2, 3, del presente disciplinare, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella Busta 2 «Offerta tecnica».
- 2) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun Commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Valutazione indicatori	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente o assente	0,00

I punteggi saranno espressi al massimo sino alla terza cifra decimale.

- 3) l'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun Commissario;
- 4) è attribuito il coefficiente "zero" in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
- 5) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

La Commissione procede ad assegnare un punteggio per ciascuna offerta ad ogni singolo elemento effettuando il prodotto tra la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario ed il peso assegnato al singolo elemento.

La Commissione procede ad assegnare un punteggio per ciascuno degli elementi a valutazione di **tipo tabellare (T)** dei quali è composta, elencati al punto 19.1, numeri 1.2, 4, del presente disciplinare, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella Busta 2 «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice successivamente procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche (**POT**), mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi, formulando una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se **nel singolo criterio** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "**riparametrazione**" si applica a tutti i criteri dell'offerta tecnica. La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, **per l'intera offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata la **seconda riparametrazione** dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica, con applicazione della formula:

$$80 \times = \frac{\text{punteggio in esame}}{\text{punteggio massimo}}$$

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 45 punti** per il punteggio tecnico complessivo, dopo la riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla già menzionata soglia.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, prima e dopo la riparametrazione, sono verbalizzati.

19.3. Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La determinazione del coefficiente relativo all'offerta economica (**PoE**) (**PUNTI 20**), avverrà mediante l'applicazione della formula non lineare prevista dalla Linea Guida ANAC n. 2.

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Dove:

- V_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta
- R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo
- R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente
- α = coefficiente 0,2

19.4. Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice.

Il Seggio di gara, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, proporrà l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

$$P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$$

dove

P_{OT} = Punteggio offerta tecnica

P_{OE} = Punteggio offerta economica

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito presso la sala gare sita presso la sede di **A.M.S.A. – Azienda Municipale Sviluppo Arco srl V.le Magnolie, 9 - 38062 - Arco (TN)** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti **esclusivamente mediante PEC**.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti **a mezzo PEC**.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte dai concorrenti e, una volta aperta la busta 1, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute ed ottenere il rilascio del codice PassOE.

21.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre/cinque membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle sole offerte tecniche dei concorrenti.

22.APERTURA DELLA BUSTA 2 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione concorrenti, si insedierà la commissione giudicatrice, e, in seduta pubblica, si procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Tale seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito presso la sala gare sita presso la sede di **A.M.S.A. – Azienda Municipale Sviluppo Arco srl V.le Magnolie, 9 - 38062 - Arco (TN)** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti esclusivamente mediante PEC.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La commissione procederà alla eventuale riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la eventuale soglia di sbarramento e procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione giudicatrice non procederà all'apertura dell'offerta economica dei già menzionati operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.] al Seggio di gara.

La convocazione delle sedute pubbliche sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC.

23. APERTURA DELLA BUSTA 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procederà, nell'ultima seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Il Seggio di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, con il preventivo esperimento migliorativo di cui all'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, nel corso della seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica. Successivamente il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche il Presidente della commissione provvede a comunicare, tempestivamente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara – recependo la valutazione del RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvederà alla aggiudicazione, trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti e verifiche in funzione dell'ottenimento della aggiudicazione definitiva efficace.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 3.500,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, per un importo presunto di **€ 250,00**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è rimandata al Tribunale Amministrativo di Trento, <https://www.tribunale.trento.giustizia.it/it/Content/Index/12427>.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

A.M.S.A. SRL tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata trasmissione non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.